

Strasburgo, 12.6.2018
COM(2018) 473 final

ANNEXES 1 to 8

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo
Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti**

{SEC(2018) 315 final} - {SWD(2018) 347 final} - {SWD(2018) 348 final}

ALLEGATO I

Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per i programmi in regime di gestione concorrente

1. Le risorse disponibili di cui all'articolo 10 sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
 - (a) ogni Stato membro riceve dallo Strumento un importo fisso pari a 5 000 000 EUR soltanto all'inizio del periodo di programmazione;
 - (b) un importo di 157 200 000 EUR per il regime di transito speciale è da assegnare alla Lituania soltanto all'inizio del periodo di programmazione;
 - (c) e le rimanenti risorse di cui all'articolo 10 sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:
 - il 30% per le frontiere esterne terrestri;
 - il 35% per le frontiere esterne marittime;
 - il 20% per gli aeroporti;
 - il 15% per gli uffici consolari.
2. Le risorse disponibili di cui al paragrafo 1, lettera c), per le frontiere esterne terrestri e per le frontiere esterne marittime sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
 - (a) il 70% per la lunghezza delle rispettive frontiere esterne terrestri ed esterne marittime, basandosi su fattori di ponderazione per ciascuna sezione specifica come definito nel regolamento (UE) n. 1052/2013¹, conformemente al paragrafo 11, e
 - (b) il 30% per il carico di lavoro alle rispettive frontiere esterne terrestri e marittime, determinato conformemente al paragrafo 7, lettera a).
3. La ponderazione di cui al paragrafo 2, lettera a), è determinata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in conformità col paragrafo 11.
4. Le risorse disponibili di cui al paragrafo 1, lettera c), per gli aeroporti sono ripartite tra gli Stati membri secondo il carico di lavoro nei rispettivi aeroporti, determinato a norma del paragrafo 7, lettera b).
5. Le risorse disponibili di cui al paragrafo 1, lettera c), per gli uffici consolari sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

¹ Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosir) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).

- (a) il 50% per il numero di uffici consolari (esclusi i consolati onorari) degli Stati membri nei paesi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio², e
 - (b) il 50% per il carico di lavoro in relazione alla gestione della politica dei visti presso gli uffici consolari degli Stati membri nei paesi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001, determinato a norma del paragrafo 7, lettera c), del presente allegato.
6. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui al paragrafo 1, lettera c), con “frontiere esterne marittime” si intende il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, nei casi in cui siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio per impedire l'immigrazione irregolare o l'ingresso irregolare, con “frontiere esterne marittime” si intende il limite esterno delle zone che presentano una minaccia elevata. La definizione di “frontiere esterne marittime” a tale proposito è determinata tenendo conto dei dati operativi degli ultimi due anni forniti dagli Stati membri interessati. Tale definizione sarà utilizzata esclusivamente ai fini del presente regolamento.
7. Ai fini dell'assegnazione iniziale del finanziamento, la valutazione del carico di lavoro si basa sulle ultime cifre medie riguardanti i precedenti 36 mesi disponibili alla data di applicazione del presente regolamento. Ai fini del riesame intermedio, la valutazione del carico di lavoro si basa sulle ultime cifre medie riguardanti i precedenti 36 mesi disponibili al momento di tale riesame intermedio nel 2024. La valutazione del carico di lavoro si basa sui seguenti fattori:
- (a) alle frontiere esterne terrestri e alle frontiere esterne marittime:
 - (1) il 70% per il numero di attraversamenti delle frontiere esterne ai valichi di frontiera autorizzati;
 - (2) il 30% per il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l'ingresso alla frontiera esterna;
 - (b) negli aeroporti:
 - (1) il 70% per il numero di attraversamenti delle frontiere esterne ai valichi di frontiera autorizzati;
 - (2) il 30% per il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l'ingresso alla frontiera esterna;
 - (c) presso gli uffici consolari:

il numero delle domande di visto per soggiorni di breve durata o per il transito aeroportuale.
8. Le cifre di riferimento per il numero di uffici consolari di cui al paragrafo 5, lettera a), sono calcolate in base alle informazioni contenute nell'allegato 28 della decisione C(2010) 1620 della Commissione del 19 marzo 2010 che istituisce il manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati.

² Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

Nei casi in cui gli Stati membri non abbiano fornito le statistiche rilevanti, sono usati i dati più recenti disponibili per tali Stati membri. Se per un determinato Stato membro non esiste alcun dato disponibile, la cifra di riferimento è pari a zero.

9. Le cifre di riferimento per il carico di lavoro di cui:
 - (a) al paragrafo 7, lettera a), punto 1), e al paragrafo 7, lettera b), punto 1), sono le ultime statistiche fornite dagli Stati membri in conformità con il diritto dell'Unione;
 - (b) al paragrafo 7, lettera a), punto 2), e al paragrafo 7, lettera b), punto 2), sono le ultime statistiche elaborate dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri in conformità con il diritto dell'Unione;
 - (c) al paragrafo 7, lettera c), sono le ultime statistiche sui visti pubblicate dalla Commissione a norma dell'articolo 46 del codice dei visti³.
 - (d) Nei casi in cui gli Stati membri non abbiano fornito le statistiche rilevanti, sono usati i dati più recenti disponibili per tali Stati membri. Se per un determinato Stato membro non esiste alcun dato disponibile, la cifra di riferimento è pari a zero.
10. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera fornisce alla Commissione una relazione sulla ripartizione delle risorse per quanto riguarda le frontiere esterne terrestri, le frontiere esterne marittime e gli aeroporti, a norma del paragrafo 1, lettera c).
11. Ai fini dell'assegnazione iniziale, la relazione di cui al paragrafo 10 individua il livello medio delle minacce a ciascuna sezione di frontiera in base alle ultime cifre medie riguardanti i precedenti 36 mesi alla data di applicazione del presente regolamento. Ai fini del riesame intermedio, la relazione di cui al paragrafo 10 individua il livello medio delle minacce a ciascuna sezione di frontiera in base alle ultime cifre medie riguardanti i precedenti 36 mesi disponibili al momento di tale riesame intermedio nel 2024. Essa determina i seguenti specifici fattori di ponderazione per sezione applicando i livelli di minaccia di cui al regolamento (UE) n. 1052/2013:
 - (a) fattore 0,5: minaccia bassa;
 - (b) fattore 3: minaccia media;
 - (c) fattore 5: minaccia elevata;
 - (d) fattore 8: minaccia critica.

³

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un Codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

ALLEGATO II

Misure di attuazione

1. Lo Strumento contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), tramite le seguenti misure di attuazione:
 - (a) miglioramento del controllo delle frontiere in linea con l'articolo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1624, nel seguente modo:
 - i. rafforzando la capacità di svolgimento delle verifiche e della sorveglianza alle frontiere esterne, anche con misure volte a prevenire e individuare la criminalità transfrontaliera, come il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo;
 - ii. sostenendo la ricerca e il soccorso nell'ambito della sorveglianza di frontiera in mare;
 - iii. applicando misure tecniche e operative connesse al controllo di frontiera nello spazio Schengen;
 - iv. effettuando analisi dei rischi per la sicurezza interna e analisi delle minacce che possono pregiudicare il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne;
 - v. sostenendo, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri che devono affrontare una pressione migratoria sproporzionata, già esistente o potenziale, alle frontiere esterne dell'UE, anche tramite un rinforzo tecnico e operativo, così come l'invio di squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi (hotspot).
 - (b) ulteriore rafforzamento della guardia di frontiera e costiera europea, attraverso lo sviluppo comune di capacità, appalti congiunti, definizione di norme comuni ed eventuali altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e l'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea;
 - (c) rafforzamento della cooperazione interagenzie a livello nazionale tra le autorità nazionali responsabili del controllo di frontiera o di compiti svolti alle frontiere, e a livello UE tra gli Stati membri o tra gli Stati membri, da un lato, e i pertinenti organismi, uffici e agenzie dell'Unione o paesi terzi, dall'altra;
 - (d) garanzia dell'applicazione uniforme dell'*acquis* dell'Unione in materia di frontiere esterne, anche attraverso l'attuazione delle raccomandazioni provenienti da meccanismi controllo della qualità quali il meccanismo di valutazione di Schengen in linea con il regolamento (UE) n. 1053/2013, le valutazioni delle vulnerabilità, in conformità con il regolamento (UE) 2016/1624, e meccanismi di controllo della qualità a livello nazionale;
 - (e) istituzione, esercizio e manutenzione di sistemi informatici su larga scala nel settore della gestione delle frontiere, compresa l'interoperabilità di questi sistemi informatici e le loro infrastrutture di comunicazione.
2. Lo Strumento contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), tramite le seguenti misure di attuazione:

- (a) erogazione di servizi efficienti e consoni alle esigenze dei richiedenti il visto, mantenendo nel contempo la sicurezza e l'integrità della procedura di visto;
- (b) garanzia dell'applicazione uniforme dell'*acquis* dell'Unione sui visti, compresi l'ulteriore sviluppo e la modernizzazione della politica comune in materia di visti;
- (c) sviluppo di varie forme di cooperazione tra gli Stati membri nel trattamento dei visti;
- (d) istituzione, esercizio e manutenzione di sistemi informatici su larga scala nel settore della politica comune in materia di visti, compresa l'interoperabilità di questi sistemi IT e le loro infrastrutture di comunicazione.

ALLEGATO III

Ambito di applicazione del sostegno

1. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), lo strumento sostiene in particolare i seguenti aspetti:
 - (a) infrastrutture, edifici, sistemi e servizi necessari ai valichi di frontiera, nei punti di crisi (hotspot) e per la sorveglianza di frontiera tra i valichi di frontiera, per prevenire e contrastare l'attraversamento non autorizzato delle frontiere, l'immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne, nonché al fine di garantire un flusso agevole per i viaggiatori in regola;
 - (b) attrezzatura operativa, mezzi di trasporto e sistemi di comunicazione necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro, in linea con le norme elaborate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, qualora norme di questo tipo esistano;
 - (c) formazione relativa allo sviluppo della gestione europea integrata delle frontiere, o che ad essa contribuisca, tenendo conto delle necessità operative e delle analisi dei rischi e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali;
 - (d) distacco di funzionari di collegamento in paesi terzi come definito nel regolamento (UE) n. .../... [nuovo regolamento ILO]⁴, e distacco di guardie di frontiera o di altri esperti del settore negli Stati membri o da uno Stato membro a un paese terzo, rafforzamento della cooperazione e della capacità operativa delle reti di esperti o di funzionari di collegamento, così come scambio di migliori prassi e miglioramento della capacità delle reti europee di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare le politiche dell'Unione;
 - (e) studi, progetti pilota e altre azioni rilevanti per attuare o sviluppare la gestione europea integrata delle frontiere, incluse misure volte allo sviluppo della guardia di frontiera e costiera europea, così come rafforzamento delle capacità comuni, appalti congiunti, elaborazione di norme comuni e di altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e gli Stati membri;
 - (f) azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare mediante l'impiego dei risultati dei progetti di ricerca in materia di sicurezza, qualora l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, agendo ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/1624, abbia riconosciuto che tale impiego contribuisce allo sviluppo delle capacità operative della guardia di frontiera e costiera europea;
 - (g) misure preparatorie, di sorveglianza, amministrative e tecniche necessarie per attuare le politiche in materia di frontiere esterne, anche per rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l'attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e il codice frontiere Schengen, comprese le spese di missione degli esperti della Commissione e

⁴

GU L [...], del [...], pag.[...].

degli Stati membri che partecipano a visite in loco, così come misure per attuare le raccomandazioni formulate a seguito di valutazioni della vulnerabilità svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in linea con il regolamento (UE) 2016/1624;

- (h) identificazione, rilevamento delle impronte digitali, registrazione, controlli di sicurezza, debriefing, comunicazione di informazioni, esami medici e screening delle vulnerabilità e, ove necessario, cure mediche così come instradamento dei cittadini di paesi terzi verso la procedura appropriata alle frontiere esterne, in particolare nei punti di crisi (hotspot);
- (i) azioni volte a rafforzare la sensibilizzazione in merito alle politiche relative alle frontiere esterne fra le parti interessate e i cittadini, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione;
- (j) sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori;
- (k) sostegno operativo per l'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere.

2. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), lo strumento sostiene in particolare i seguenti aspetti:

- (a) infrastrutture ed edifici necessari per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare, ivi comprese misure di sicurezza, nonché altre azioni volte a migliorare la qualità del servizio ai richiedenti il visto;
- (b) attrezzature operative e sistemi di comunicazione necessari per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare,
- (c) formazione del personale consolare e di altro personale che contribuisca alla politica comune in materia di visti e alla cooperazione consolare;
- (d) scambio di buone pratiche e di esperti, compreso il distacco di esperti, e miglioramento della capacità delle reti di livello europeo di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell'Unione e i suoi obiettivi;
- (e) studi, progetti pilota e altre azioni rilevanti, come le azioni volte a migliorare la conoscenza attraverso analisi, monitoraggio e valutazione;
- (f) azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare progetti volti a verificare e convalidare gli esiti di progetti di ricerca finanziati dall'Unione;
- (g) misure preparatorie, di sorveglianza, amministrative e tecniche, anche per rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l'attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, comprese le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco;
- (h) attività di sensibilizzazione sulle politiche dei visti fra le parti interessate e i cittadini, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione;
- (i) sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori;

- (j) sostegno operativo per l'attuazione della politica comune in materia di visti.
3. Nell'ambito dell'obiettivo strategico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lo strumento sostiene in particolare i seguenti aspetti:
- (a) infrastrutture ed edifici necessari per la collocazione di sistemi informatici su larga scala e delle componenti delle infrastrutture di comunicazione associate;
 - (b) attrezzature e sistemi di comunicazione necessari per garantire il corretto funzionamento dei sistemi informatici su larga scala;
 - (c) attività di formazione e di comunicazione in relazione ai sistemi informatici su larga scala;
 - (d) sviluppo e aggiornamento dei sistemi informatici su larga scala;
 - (e) studi, dimostrazioni di concetto, progetti pilota e altre azioni rilevanti legate all'attuazione di sistemi informatici su larga scala, compresa la loro interoperabilità;
 - (f) azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare progetti volti a verificare e convalidare gli esiti di progetti finanziati dall'Unione;
 - (g) sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori per i sistemi informatici su larga scala nel settore dei visti e delle frontiere;
 - (h) sostegno operativo per l'attuazione di sistemi informatici su larga scala.

ALLEGATO IV

Azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 12, paragrafo 14

- (1) Acquisto di attrezzature operative attraverso sistemi di appalti congiunti con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da mettere a disposizione di tale Agenzia per le sue attività operative in linea con l'articolo 39, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2016/1624.
- (2) Misure a sostegno della cooperazione interagenzie tra uno Stato membro e un paese terzo confinante con cui l'UE condivide una frontiera terrestre o marittima.
- (3) Ulteriore rafforzamento della guardia di frontiera e costiera europea, attraverso sviluppo comune di capacità, appalti congiunti, definizione di norme comuni ed eventuali altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e l'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea, come indicato al paragrafo 1, lettera b), dell'allegato II.
- (4) Invio congiunto di funzionari di collegamento come indicato all'allegato III.
- (5) Misure volte a migliorare l'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani e a rafforzare la cooperazione transfrontaliera per individuare i trafficanti nel quadro del controllo di frontiera.
- (6) Misure volte a utilizzare, trasferire, verificare e convalidare nuove metodologie o tecnologie, compresi progetti pilota e follow-up dei progetti di ricerca nel settore della sicurezza finanziati dall'Unione, come indicato all'allegato III.
- (7) Misure per la creazione e la gestione di punti di crisi (hotspot) negli Stati membri che devono affrontare una pressione migratoria eccezionale sproporzionata, già esistente o potenziale.
- (8) Ulteriore sviluppo di forme cooperazione fra Stati membri nel trattamento dei visti, come indicato al paragrafo 2, lettera c), dell'allegato II.
- (9) Aumentare la presenza o la rappresentanza consolare degli Stati membri nei paesi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto, in particolare nei paesi in cui nessuno Stato membro è attualmente presente.

ALLEGATO V

Indicatori di performance chiave di cui all'articolo 25, paragrafo 1

- (a) Obiettivo specifico 1 - Sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito di una ripartizione delle responsabilità fra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori:
- (1) Numero di attraversamenti irregolari rilevati alle frontiere esterne dell'UE: a) tra i valichi di frontiera, e b) ai valichi di frontiera
Fonte dei dati: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
 - (2) Numero di persone che utilizzano documenti di viaggio fraudolenti individuate ai valichi di frontiera
Fonte dei dati: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
- (b) Obiettivo specifico 2 - Sostenere la politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi e prevenire i rischi in termini di migrazione e di sicurezza:
- (1) Numero di persone che utilizzano documenti di viaggio fraudolenti individuate presso i consolati sostenuti dal Fondo
Fonte dei dati: Stati membri⁵
 - (2) Tempo medio (e tendenze) delle decisioni adottate nel quadro delle procedure di visto
Fonte dei dati: Stati membri⁶

⁵ I dati relativi a questo indicatore sono raccolti dagli Stati membri attraverso il sistema di informazione visti (VIS) e possono essere consultati dalla Commissione in futuro ai fini di relazioni e statistiche, in attesa dei negoziati sulla proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008, il regolamento (CE) n. 810/2009, il regolamento (UE) 2017/2226, il regolamento (UE) 2016/399, il regolamento XX/2018 [regolamento sull'interoperabilità], e la decisione n. 2004/512/CE e che abroga la decisione 2008/633/GAI del Consiglio (COM(2018) 302 final del 16.05.2018).

⁶ Idem.

ALLEGATO VI

Tipologie di intervento

TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE “CAMPO DI INTERVENTO”

I. Gestione europea integrata delle frontiere	
001	Verifiche di frontiera
002	Sorveglianza delle frontiere — Mezzi aerei
003	Sorveglianza delle frontiere — Mezzi terrestri
004	Sorveglianza delle frontiere — Mezzi marittimi
005	Sorveglianza delle frontiere — Sistemi automatizzati di sorveglianza delle frontiere
006	Sorveglianza delle frontiere — Altre misure
007	Misure tecniche e operative nello spazio Schengen connesse al controllo di frontiera
008	Conoscenza situazionale e scambio di informazioni
009	Analisi dei rischi
010	Trattamento di dati e informazioni
011	Punti di crisi (hotspot)
012	Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
013	Cooperazione interagenzie - Livello nazionale
014	Cooperazione interagenzie - Livello dell'Unione europea
015	Cooperazione interagenzie - Con paesi terzi
016	Invio di funzionari di collegamento per l'immigrazione
017	Sistemi informatici su larga scala - Eurodac per fini di gestione delle frontiere
018	Sistemi informatici su larga scala - Sistema di ingressi/uscite (EES)
019	Sistemi informatici su larga scala - Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)
020	Sistemi informatici su larga scala - Sistema d'informazione Schengen (SIS II)
021	Sistemi informatici su larga scala - Interoperabilità
022	Sostegno operativo - Gestione integrata delle frontiere
023	Sostegno operativo - Sistemi informatici su larga scala per fini di gestione delle frontiere
024	Sostegno operativo - Regime di transito speciale
II. Politica comune in materia di visti	
001	Miglioramento del trattamento delle domande di visto
002	Maggiore efficienza, ambiente più consono alle esigenze del cliente e maggiore sicurezza nei consolati
003	Sicurezza dei documenti / Consulenti in materia di documenti

004	Cooperazione consolare
005	Copertura consolare
006	Sistemi informatici su larga scala - Sistema di informazione visti
007	Altri sistemi informatici per il trattamento delle domande di visto
008	Sostegno operativo — Politica comune in materia di visti
009	Sostegno operativo - Sistemi informatici su larga scala per il trattamento delle domande di visto
010	Sostegno operativo - Regime di transito speciale
	III. Assistenza tecnica
001	Informazione e comunicazione
002	Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo
003	Valutazione e studi, raccolta dati
004	Sviluppo di capacità

TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE “TIPOLOGIA DI AZIONE”

001	Infrastrutture e edifici
002	Mezzi di trasporto
003	Altre attrezzature operative
004	Sistemi di comunicazione
005	Sistemi informatici
006	Formazione
007	Scambio di migliori prassi - Tra gli Stati membri
008	Scambio di migliori prassi - Con paesi terzi
009	Invio di esperti
010	Studi, dimostrazioni di concetto, progetti pilota e azioni analoghe
011	Attività di comunicazione
012	Sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori
013	Realizzazione o altro follow-up di progetti di ricerca

TABELLA 3: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE “MODALITÀ D'ATTUAZIONE”

001	Azione specifica
002	Assistenza emergenziale
003	Azioni elencate all'allegato IV
004	Attuazione delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni Schengen
005	Attuazioni delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni delle vulnerabilità

006	Cooperazione con paesi terzi
007	Azioni in paesi terzi

ALLEGATO VII

Azioni ammissibili al sostegno operativo

- (a) Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il sostegno operativo copre i costi seguenti a condizione che non siano coperti dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel contesto delle sue attività operative
- (1) costi del personale;
 - (2) manutenzione e riparazione di attrezzature e infrastrutture;
 - (3) costi dei servizi, anche nei punti di crisi (hotspot) ai sensi del presente regolamento;
 - (4) spese di funzionamento delle operazioni.
- Uno Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. 1624/2016⁷ può ricorrere al sostegno operativo per coprire le spese di funzionamento per la sua partecipazione alle attività operative di cui all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. 1624/2016 e che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento o ai fini delle sue attività di controllo alle frontiere nazionali.
- (b) Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il sostegno operativo copre i costi seguenti:
- (1) costi del personale, inclusa la formazione;
 - (2) costi dei servizi;
 - (3) manutenzione e riparazione di attrezzature e infrastrutture;
 - (4) costi relativi agli immobili, compresi l'affitto e l'ammortamento.
- (c) Nell'ambito dell'obiettivo strategico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il sostegno operativo copre i costi seguenti:
- (1) costi del personale, inclusa la formazione;
 - (2) gestione operativa e manutenzione dei sistemi informatici su larga scala e delle loro infrastrutture di comunicazione, compresa l'interoperabilità di tali sistemi e l'affitto di locali sicuri.
- (d) Oltre agli elementi che precedono, il sostegno operativo nel quadro del programma per la Lituania fornisce supporto in linea con l'articolo 16, paragrafo 1.

⁷

Regolamento (UE) 1624/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

ALLEGATO VIII

Indicatori di output e indicatori di risultato di cui all'articolo 25, paragrafo 3

- (a) Obiettivo specifico 1 - Sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito di una ripartizione delle responsabilità fra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori;
- (1) Infrastrutture di controllo di frontiera, mezzi di trasporto e altre attrezzature finanziate con il sostegno dello Strumento:
- numero di valichi di frontiera nuovi o modernizzati rispetto al numero totale di valichi di frontiera nuovi o modernizzati nello Stato membro interessato;
 - numero di porte per il controllo di frontiera automatizzato;
 - numero di mezzi di trasporto aereo;
 - numero di mezzi di trasporto marittimo;
 - numero di mezzi di trasporto terrestre;
 - numero di attrezzature messe a disposizione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;
 - numero di altre attrezzature, di cui numero delle attrezzature per l'istituzione, il potenziamento o la manutenzione dei punti di crisi (hotspot) ai fini del presente regolamento;
 - numero di attrezzature multifunzionali sostenute dallo Strumento.
- (2) Numero di posti specializzati in paesi terzi sostenuti dello strumento
- funzionari di collegamento, come indicato all'allegato III;
 - altri posti specializzati relativi alla gestione delle frontiere.
- (3) Numero di progetti di cooperazione o di canali di cooperazione creati negli Stati membri con il supporto dello Strumento fra le autorità nazionali e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera che contribuiscono allo sviluppo della guardia di frontiera e costiera europea.
- (4) Numero di attrezzature utilizzate durante le attività operative dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, acquistate con il sostegno dello Strumento, rispetto al numero totale di attrezzature registrate nel parco di attrezzature tecniche di tale Agenzia.
- (5) Numero di progetti di cooperazione o di canali di cooperazione fra le agenzie nazionali e il Centro nazionale di coordinamento (CNC) Eurosur creati con il sostegno dello Strumento.
- (6) Numero di unità di personale formate con il sostegno dello Strumento su aspetti legati alla gestione integrata delle frontiere.

- (7) Numero di funzionalità informatiche sviluppate, applicate, mantenute o aggiornate con il sostegno dello Strumento, anche a fini di interoperabilità:
- SIS II;
 - ETIAS;
 - EES;
 - VIS per fini di gestione delle frontiere;
 - Eurodac per fini di gestione delle frontiere;
 - Numero di connessioni di sistemi informatici al portale di ricerca europeo finanziate col sostegno dello strumento;
 - Qualsiasi altro sistema informatico su larga scala rientrante nell'ambito d'applicazione del presente regolamento.
- (8) Numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni Schengen nel settore delle frontiere e numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni delle vulnerabilità trattate con il sostegno dello Strumento, rispetto al numero totale di raccomandazioni aventi implicazioni finanziarie.
- (b) Obiettivo specifico 2 - Sostenere la politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi e prevenire i rischi in termini di migrazione e di sicurezza:
- (1) Numero di consolati al di fuori dello spazio Schengen istituiti o potenziati con il sostegno dello Strumento, rispetto al numero totale di consolati dello Stato membro al di fuori dello spazio Schengen istituiti o potenziati.
- (2) Numero di unità di personale formate e numero di corsi di formazione organizzati su aspetti legati alla politica comune in materia di visti con il sostegno dello Strumento.
- (3) Numero di funzionalità informatiche sviluppate, applicate, mantenute o aggiornate con il sostegno dello Strumento, anche a fini di interoperabilità:
- VIS;
 - EES;
 - Qualsiasi altro sistema informatico su larga scala rientrante nell'ambito d'applicazione del presente regolamento.
- (4) Numero di forme di cooperazione tra gli Stati membri nel trattamento dei visti istituite e potenziate con il sostegno dello strumento:
- co-ubicazioni,
 - centri comuni per la presentazione delle domande,
 - rappresentanze,
 - altro.
- (5) Numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni Schengen nel settore della politica comune in materia di visti attuate con il sostegno dello Strumento, in proporzione rispetto al numero totale di raccomandazioni aventi implicazioni finanziarie.

- (6) Numero di paesi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto in cui, con il sostegno dello Strumento, è aumentato il numero di Stati membri presenti o rappresentati.